



ISTITUTO COMPRESIVO BEINASCO GRAMSCI

Via Mirafiori, 25 – 10092 BEINASCO (TO)
Tel. 011 349.05.61 – C.F. 95611670019



email: TOIC89600T@istruzione.it <https://www.beinascogramsci.edu.it>

APPENDICE B

LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI AGLI ALUNNI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Il personale non ha titolo per eseguire attività di carattere sanitario, formulare diagnosi e somministrare presidi terapeutici. Chiunque, in assenza delle condizioni previste dall'art. 54 C.P., si sostituisca al personale preposto istituzionalmente e abilitato ad eseguire funzioni sanitarie (anche se in buona fede ed animato dalle migliori intenzioni) può trovarsi a violare l'art. 348 C.P. e a doversi assumere la responsabilità civile e penale qualora dall'intervento derivino danni al soggetto.

In caso di eventi acuti (insorgenza di disturbi e sintomi improvvisi di varia natura, quali ad es. sindromi dolorose, convulsioni, perdita di coscienza, ecc.), il personale della scuola non può quindi sostituirsi al medico né nella diagnosi né nella somministrazione di presidi terapeutici ma dovrà tempestivamente allertare il Sistema di Primo Soccorso dell'Istituto e contattare il 118.

In quali casi è consentita la somministrazione

Ove la diagnosi sia stata fatta e ove il medico curante abbia prescritto una terapia comprendente farmaci da assumere anche nell'arco temporale in cui l'alunno frequenta la scuola (ad es. uno sciroppo o una pastiglia da prendere prima dei pasti per uno o più giorni), il personale può dichiarare la propria disponibilità per provvedere alla somministrazione dei presidi terapeutici, in quanto la responsabilità, in caso di danni conseguenti al soggetto, è del medico titolare della prescrizione. In questo caso occorre necessariamente acquisire agli atti della scuola i seguenti due documenti:

- **prescrizione medica**, indicante con precisione il nome commerciale del farmaco, quali siano gli eventuali sintomi che possono manifestarsi dopo la somministrazione della sostanza e quale deve essere il comportamento più congruo da attuare nell'ipotesi che questi si presentino, l'esatta posologia, le modalità di somministrazione, la necessità non differibile di somministrazione del farmaco, l'orario di somministrazione e la durata complessiva della terapia;
- **autorizzazione scritta dei genitori**, occorre acquisire le firme di entrambi i genitori per evitare contenziosi legati a eventuali divergenze tra la madre e il padre.

In alternativa, o in caso di modalità di somministrazione particolari o complesse può essere consentito l'ingresso a scuola ai genitori o a un loro delegato per il tempo strettamente necessario, affinché essi possano provvedervi direttamente.

Premesso che

- in ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità come in situazioni di patologie croniche ed in particolari patologie acute;
- in ambito scolastico vengono somministrati solamente quei farmaci per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico;
- da parte degli operatori scolastici possono essere somministrati solamente farmaci per bocca e per aerosol; la somministrazione di farmaci per via parenterale o rettale è prevista solo in casi di urgenza e può avvenire solamente in virtù di un rapporto fiduciario (e quindi non istituzionale) fra genitori ed operatori scolastici;
- il personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco o vi provvede nell'emergenza, è sollevato da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica, se effettuata secondo le indicazioni precisate nella richiesta/autorizzazione. In ogni caso, il personale scolastico è obbligato alle prime e più semplici manovre di primo soccorso, in caso di emergenza sanitaria.

Di seguito si dettaglia sinteticamente la procedura da seguire al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica degli allievi che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.

1. La somministrazione dei farmaci deve essere richiesta dai genitori al Dirigente Scolastico, utilizzando l'apposito modello APSF1 A o B secondo si tratti di richiesta di farmaci per terapia o farmaci salvavita. Inoltre i genitori richiedono, tramite il mod. APSF 2 l'autorizzazione a formarsi per il personale incaricato per la somministrazione.
2. La somministrazione di farmaci può essere autorizzata solo sulla base di un'accurata prescrizione medica come da modello APSF3 A o B secondo si tratti di certificazione di farmaci per terapia o farmaci salvavita; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto. La certificazione medica deve attestare lo stato di necessità dell'alunno/a con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
3. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, a seguito delle richieste scritte di cui sopra:
 - a. accerta la disponibilità del personale (solo farmaci a somministrati per terapia);
 - b. effettua una verifica della struttura scolastica, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione del farmaco;
 - c. verifica la disponibilità e individua gli operatori scolastici in servizio che garantiranno la somministrazione dei farmaci, eventualmente promuovendo momenti di informazione e formazione, avanzando richiesta all'ASL (modd. APSF 4, APSF 6 e APSF 7);

d. concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario delle lezioni ai genitori degli alunni, o da loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

4. Nel caso di somministrazione di farmaco salvavita, il Dirigente Scolastico prepara un piano di intervento nell'emergenza, che sarà inserito nel registro di classe/sezione (mod APSF 8) e comunica lo comunica ai docenti di classe/sezione (mod APSF 10).

5. Resta prescritto il ricorso al 118 (mod APSF 9) nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmati secondo la presente procedura ovvero si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

6. L'autosomministrazione del farmaco è da incentivare in alcune situazioni cliniche, (diabete, asma allergico), anche in questo caso il genitore deve farne richiesta al Dirigente Scolastico attraverso la compilazione dei modelli previsti.

Riferimenti normativi: Raccomandazioni MIUR del 25/11/2005.